LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

sul ricorso iscritto al n. 4127/2026 R.G. proposto da:

[redacted] in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] in liquidazione in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

avverso il decreto n. 34/2014 emesso dal Tribunale di Vicenza il 05/12/2025.

[redacted] in liquidazione ha presentato una domanda di concordato preventivo, successivamente rinunciata a seguito della fissazione dell'udienza ex art. 173 l.fall., nel corso della quale il PM e un creditore hanno presentato istanza di fallimento, e il Tribunale con sentenza del 3.6.2014 lo ha dichiarato aperto, previa declaratoria di improcedibilità della prima domanda di concordato (per rinuncia) e di inammissibilità della seconda domanda di concordato depositata nelle more dell'istruttoria prefallimentare (ritenuta non idonea a porre rimedio agli atti di frode rilevati dal C.G.).

A seguito di reclamo ex art. 18 l. fall., la Corte d'Appello di Venezia ha revocato la pronuncia di fallimento (per asserito difetto di legittimazione del PM istante) ma la sentenza, su ricorso della curatela fallimentare, è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. n. 12855/2019), che ha reputato valida ed efficace la richiesta di fallimento formulata dal P.M. dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale.

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

La Corte d'Appello di Venezia, in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento, ribadendo che la seconda domanda di concordato preventivo non aveva emendato i profili di criticità ex art 173 l.fall.

La società ha depositato ricorso per cassazione e questa Corte, con l'ordinanza n. 922 del 2024, ha affermato il principio di diritto secondo cui: «in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale per l'esame della stessa nel merito e non può prenderla direttamente in esame».

Con il decreto impugnato il Tribunale di Vicenza (individuato quale giudice di rinvio in luogo del Tribunale di Treviso a seguito di accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, con ordinanza di questa Corte n. 24425 del 13.6.2025) ha ritenuto inammissibile "ora per allora" la seconda domanda di concordato preventivo (per abuso dello strumento e atti di frode ex art. 173 l.fall.) ed ha poi confermato «gli effetti del fallimento già dichiarato», senza "ridichiararlo" in quanto «mai espressamente revocato» e non potendosi ritenere revocato implicitamente, «poiché la sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva e tale rimane fino ad espressa pronuncia di revoca passata in giudicato», nel caso di specie mai intervenuta.

La società impugna detto decreto con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, co.7, Cost. ritenendolo una «decisione idonea a incidere in modo definitivo sulla posizione giuridica della società debitrice, decidendo con efficacia di giudicato sulla sorte del concordato e sulla permanenza del fallimento, risolvendo così una controversia su diritti soggettivi tra parti contrapposte».

I quattro motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 co.6 Cost. (ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.) per pronuncia *ultra* ed *extra petita*, avendo il Tribunale statuito d'ufficio sulla permanenza degli effetti del fallimento, e omesso di pronunciarsi sulle eccezioni decisive di estinzione del processo e revoca del fallimento;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. (ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.) per mancata dichiarazione di estinzione del processo,

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

essendo decorso il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Treviso designato dalla Cassazione prima della correzione dell'errore materiale;

3) violazione e falsa applicazione dell'art 2909 c.c. in relazione all'art 324 c.p.c. (ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) per contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3307/2020 della Corte d'appello di Venezia che aveva riconosciuto l'ammissibilità della seconda domanda di concordato eliminando il presupposto processuale della dichiarazione di fallimento;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 173 l.f. e degli artt. 101 e 132 c.p.c., per impropria applicazione della disciplina della revoca del giudizio di ammissibilità del concordato in assenza dei presupposti dell'art. 173 l.f., nonché omesso esame di fatto decisivo relativo all'autonomia della seconda domanda di concordato (ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).

L'esame dei motivi è precluso dal rilievo preliminare di radicale inammissibilità del ricorso straordinario.

Il ricorrente mostra di essere ben consapevole della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato» (Cass. Sez. U, 27073/2016; conf., *ex plurimis*, Cass. 22442/2021).

Anche di recente, pronunciando su analoghe questioni, questa Corte ha ricordato in motivazione che «Se dunque il decreto non è soggetto al reclamo per espressa disposizione di legge, nemmeno è ammesso il ricorso per cassazione, in mancanza del necessario requisito della decisorietà, come questa Corte ha più volte affermato con riguardo al concordato preventivo e all'analogo art. 173 legge fall. (Cass. S.u. n. 27073/2016; Cass. n. 22442/2021). E l'indirizzo è stato già ritenuto valido e perpetuabile anche sotto il regime del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (Cass. n. 31176/2025)».

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

A diverse conclusioni non conduce l'asserita decisorietà del provvedimento, in quanto diretto a decidere con efficacia di giudicato non solo sulla sorte del concordato, ma anche «sulla permanenza del fallimento». Difatti, secondo questa prospettazione difetterebbe il requisito della definitività, poiché il provvedimento sarebbe reclamabile; e, per vero, a pag. 9 del controricorso si legge proprio che «[redacted] ha altresì promosso reclamo ex artt. 18-26 l.fall. avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso il medesimo decreto, giudizio attualmente pendente in attesa di sentenza (n. 2218/2025 r.g.) (docc. C e D)».

Dunque, delle due l'una: o il decreto si occupa solo della inammissibilità della (seconda) domanda di concordato preventivo, e allora il decreto non è impugnabile né ricorribile per cassazione; oppure il decreto statuisce anche sul fallimento, e allora, assumendo valore di sentenza, non è impugnabile con ricorso straordinario per difetto del requisito di definitività, essendo impugnabile con il reclamo ex art. 183 secondo i termini di cui all'art. 18 l.fall. (cfr. Cass. 30201/2019 e Cass. 34378/2024, ove si legge che «invero ai fini dell'art. 183 legge fall. vale l'unitario schema procedimentale di riferimento, che è lo schema stabilito dall'art. 18 per il reclamo avverso la sentenza di fallimento»).

Propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Si comunichi ai difensori delle parti.

Roma, il 11/05/2026 Massimo Ferro

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c